

**Convenzione per la gestione associata dello  
SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)  
OGLIASTRA 2**

**Associazione dei Comuni di :**

.....

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLLO UNICO  
ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) OGLIASTRA 2.**

L'anno duemila...., addì ..... del mese di ..... con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge, tra i Comuni di:

1. ....: rappresentato dal Sindaco **Sig.** ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via ....., il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. .... del ..... (codice fiscale .....);
2. ....: rappresentato dal Sindaco **Sig.** ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via ....., il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. .... del ..... (codice fiscale .....);
3. ....: rappresentato dal Sindaco **Sig.** ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via ....., il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. .... del ..... (codice fiscale .....);
- 4.....

**PREMESSO**

che la normativa europea, nazionale e regionale, per l'implementazione e la gestione del SUAP, che qui si intende completamente recepita, è la seguente :

- Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, art. 6. (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 27.12.2006, L 376/36);
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", art. 38 (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196);
- DPR 159/2010 Regolamento per le Agenzie per le imprese

- DPR 160/2010 Regolamento SUAP ( e relativo allegato tecnico )
- Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno , Artt. 25 e 26 (Gazzetta ufficiale 23/04/2010 n. 94);
- Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 e successive modifiche “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008)”;
- delibera della G.R. n. 22/1 dell'11 aprile 2008 e relativi allegati, la Circolare applicativa della nuova procedura e la nuova modulistica, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;

che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme nell' intero territorio interessato ed un contenimento dei relativi costi;

che a seguito dell'entrata in vigore del DPR 160/2010, dell'intervenuta scadenza delle convenzioni originarie durante l'anno 2013, occorre formalizzare la prosecuzione della gestione associata dello sportello unico per le attività produttive, attraverso nuova convenzione, prevedendone una durata di cinque anni con decorrenza dal 15/04/2013 per i comuni aderenti alle suddette convenzioni originarie, fatta salva la possibilità di cessazione anticipata con un preavviso di almeno tre mesi;

che il comune di Ilbono ha formalizzato la richiesta di adesione allo sportello associato, cui la consulta dei sindaci si è espressa favorevolmente in data 17/04/2015;

che la decorrenza della convenzione del comune di Ilbono è quella della data di sottoscrizione della convenzione, fino alla scadenza del 14 aprile 2018;

che con le deliberazioni sopra indicate, tutte esecutive ai sensi di legge, che si allegano alla presente Convenzione, i comuni sopra individuati ne hanno approvato lo schema e dato mandato per la sua sottoscrizione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente atto, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

**si conviene e si stipula quanto segue:**

## **Art. 1 DEFINIZIONI**

Ai fini della presente Convenzione si intende:

per “convenzione” il presente documento finalizzato a stabilire fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie (art. 30, D. Lgs. 267/2000) ;

per “Regolamento” il Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive in forma associata.

## **Art. 2 OGGETTO**

1. La presente Convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al DPR n. 160/2010, alla L.R. 3/2008 art. 1 commi 16-32 e ss.mm.ii., nonché alla relative disposizioni attuative della Regione Sardegna, alle altre disposizioni normative citate in premessa ed al D.Lgs. n. 112/98, ai D.P.R. n. 447/98 e 440/2000, per le disposizioni ancora applicabili.

2. La presente Convenzione trova specificazione, per quanto attiene gli aspetti relativi all'organizzazione ed al funzionamento, in apposito Regolamento per la gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive, approvato nelle forme di legge dai Comuni associati

### **Art. 3 – FINALITA'**

1. L'obiettivo della presente convenzione consiste nell'assicurare concretezza ed effettività alla gestione in forma associata del servizio di SUAP degli Enti aderenti, cui potranno eventualmente decidere di aderire altri Comuni che ne faranno richiesta.

2. La gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli Enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.

3. L'organizzazione del servizio associato collaborativo deve tendere, in ogni caso, a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

### **Art. 4 - CRITERI DI FUNZIONAMENTO**

L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- a. rispetto dei termini;
- b. divieto di aggravamento del procedimento a carico degli utenti e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione degli adempimenti non strettamente necessari;
- c. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- d. piena applicazione della modulistica e delle procedure predisposte dalla R.A.S., eventualmente aggiungendo modelli specifici contenenti dichiarazioni sostitutive di certificazione non contemplate nella citata modulistica regionale. Qualora norme successive determinassero la necessità dell'utilizzo di diverse metodologie e modulistica, i comuni associati si impegnano ad adeguare l'organizzazione in funzione del corretto funzionamento dello Sportello.
- e. adesione ai programmi di implementazione informatica e telematica pianificati e/o realizzati dalla R.A.S., finalizzati in generale alla innovazione tecnologica, ottimizzazione e semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza e al miglioramento dell'attività di programmazione.

### **Art. 5 – DURATA, RECESSO, RINUNCIA DEL CAPOFILA E CAUSE DI ESCLUSIONE**

1. La durata della Convenzione è stabilita in anni cinque, decorrenti dalla data del 15/04/2013, salvo che per il comune di Ilbono, la cui decorrenza è fissata nella data di sottoscrizione della convenzione, con possibilità di rinnovo per un periodo di ulteriori cinque anni, previa l'adozione di apposita deliberazione dei comuni associati.

2. Il recesso, la rinuncia e l'esclusione dallo SUAP Associato sono disciplinati dal Regolamento.

### **Art. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – COMUNE CAPOFILA**

1. Con la presente convenzione, i Comuni firmatari attribuiscono il ruolo di comune capofila del SUAP associato Ogliastro 2 al **Comune di Lanusei**, rinviando al Regolamento per i profili attinenti

all'organizzazione del servizio e alla struttura dello Sportello, ivi compresi gli organi di indirizzo programmatico, di controllo della gestione associata e di coordinamento delle attività dei SUAP associati.

#### **Art. 7 – FUNZIONI - GESTIONE PROCEDIMENTI**

1. La gestione associata collaborativa, con le modalità e i limiti indicati nel Regolamento, è finalizzata a garantire all'utenza l'esercizio delle funzioni di carattere:
  - a) *amministrativo*, per la gestione del procedimento unico e il coordinamento dell'attività delle amministrazioni coinvolte;
  - b) *informativo* per l'assistenza e l'orientamento alle imprese e all'utenza in genere;
  - c) *promozionale* per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio;
  - d) *consulenziale* per l'attività di pre-istruttoria, consistente nella verifica, su richiesta di parte, della conformità del progetto preliminare o dello studio di fattibilità ai vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica.
2. In particolare, le funzioni di carattere amministrativo, informativo e consulenziale comprendono i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche produttive di beni e servizi, nonché i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi.

#### **Art. 8 - RESPONSABILITA' DELLO SPORTELLLO UNICO**

1. Allo Sportello Unico di ciascun Comune firmatario è preposto un responsabile, identificato nel responsabile dello Sportello del Comune capofila.
2. Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti lo Sportello Unico, secondo quanto disposto nella presente convenzione e nel richiamato regolamento.

#### **Art. 9 - IMPEGNI DEI COMUNI ASSOCIATI**

1. Ciascuno degli Enti associati si impegna al perseguimento delle finalità indicate nella presente Convenzione nonché ad organizzare la propria struttura, sia in termini di dotazioni strumentali, sia umane e finanziarie, al fine di renderla funzionale alla gestione del procedimento unico, secondo quanto disposto dalla legge.
2. Gli Enti si impegnano, altresì, a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

#### **Art. 10 - CONSULTA DEI SINDACI**

1. Le funzioni di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata dello Sportello Unico sono affidate alla Consulta dei Sindaci del SUAP associato Ogliastro 2, costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti o dai loro delegati.
2. In merito alle modalità operative della Consulta dei Sindaci si rimanda a quanto stabilito nel Regolamento.

## **Art. 11 – COMITATO DEI RESPONSABILI**

1. Per il coordinamento e il raccordo delle attività dei SUAP associati è costituito il Comitato dei responsabili degli Sportelli unici dei Comuni Associati, costituito dai responsabili degli SUAP comunali o dai loro delegati.
2. In merito alle modalità operative del Comitato dei Responsabili si rimanda a quanto stabilito nel Regolamento.

## Art. 12 - RAPPORTI FINANZIARI

1. I rapporti finanziari sono ispirati al principio della cooperazione e della ripartizione degli oneri, pertanto le spese complessive relative alla gestione del servizio associato saranno ripartite annualmente tra i Comuni convenzionati, con le modalità stabilite nel regolamento.
2. I rapporti finanziari restano regolati dal precedente rapporto convenzionale fino alla data del 31 dicembre 2013.

## **Art. 13 – SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della maggioranza degli Enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.
2. Lo scioglimento, in tal caso, decorre dal primo gennaio dell'anno successivo purché sia deliberato dalla Consulta dei Sindaci almeno tre mesi prima.
3. La presente Convenzione cessa, altresì, nei casi di rinuncia dal ruolo del Comune capofila o di recesso dello stesso dall'associazione, qualora la Consulta dei Sindaci non provveda alla nomina di un nuovo capofila entro sei mesi dalla relativa comunicazione

## Art. 14 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra i Comuni contraenti sono devolute al giudice competente.

Letto, approvato e sottoscritto.

[illegible]